

ALLEGATO "C" ALL'ATTO REP N. 37968 RACCOLTA N. 23072

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE DI AZIONE CATTOLICA NATALINO BERGESE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, conformemente al Codice Civile ed al D.Lgs 3 luglio 2017 numero 117 e successive modifiche ed integrazioni, con la promozione dell'Azione cattolica diocesana di Fossano un'Associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE DI AZIONE CATTOLICA NATALINO BERGESE - ENTE DEL TERZO SETTORE". L'Associazione - volendo assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 assume nella propria denominazione l'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS", e tale locuzione verrà utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede dell'Associazione è fissata nel Comune di Fossano.

La sede potrà essere trasferita all'interno del Comune di Fossano con semplice delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà altresì deliberare l'istituzione di sedi secondarie o uffici in altre città d'Italia.

L'associazione svolge la propria attività entro i confini della Regione Piemonte.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2070, e potrà essere prorogata prima della scadenza con delibera dell'Assemblea degli associati a cui partecipi la maggioranza di essi e con il voto favorevole di due terzi degli intervenuti.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. L'Associazione, traendo i motivi ispiratori della sua azione dai valori della Chiesa Cattolica, si riconosce nei principi e nei fini individuati dal decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II, dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e del relativo Regolamento attuativo. Tali principi e fini sono di conseguenza costitutivi di questa Associazione Culturale. Lo spirito e la prassi dell'Associazione, nel rispetto dei principi ispiratori originari della Costituzione della Repubblica Italiana, si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale, culturale e relazionale della persona.

L'associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, con l'intento di perseguire attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla legge, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo numero 117 citato, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libertà di ognuno.

In particolare per il perseguimento senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione esercita in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale richiamate con le corrispondenti lettere dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione riserva specifica attenzione agli ambienti di vita, quali la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro, le parrocchie e il mondo ecclesiale anche nella sua proiezione missionaria a livello internazionale.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione, che essa intende svolgere avvalendosi in modo prevalente a favore di terzi delle prestazioni degli associati a titolo volontario, spontaneo e gratuito sono: la formazione etica, culturale e sociale della persona umana a partire dalla responsabilità che come cittadini e come cristiani si ha verso la società; l'organizzazione e promozione di momenti di formazione incentrati sui valori promossi dalla Chiesa cattolica.

Fermo restando che l'oggetto principale è la finalità di utilità sociale ed il perseguimento del benessere delle persone, l'Associazione si propone, inoltre, di svolgere le seguenti attività:

- l'organizzazione di campi scuola dedicati per ragazzi, giovani, adulti e famiglie;
- l'organizzazione di soggiorni estivi e invernali per animatori e responsabili, parrocchiali e diocesani, dell'Azione cattolica italiana

L'associazione può organizzare eventi o attività di raccolta fondi per il perseguimento dei propri scopi associativi. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 5 - ATTIVITA' SPECIFICHE

L'Associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, svolgere tutte le attività propedeutiche, secondarie e strumentali necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 4 che precede.

A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione, inoltre, su iniziativa del Consiglio Direttivo - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti potrà svolgere le seguenti attività:

- a) la promozione e l'organizzazione di convegni, dibattiti, cineforum, mostre, spettacoli, seminari, soggiorni di studio ed ogni altra manifestazione culturale;
- b) la produzione, distribuzione, diffusione di pubblicazioni a stampa e audiovisive, anche mediante la gestione di impianti tipografici, radiofonici e televisivi;
- c) la promozione e l'organizzazione di attività e manifestazioni a carattere sportivo

e/o ricreativo per l'animazione del tempo libero anche in collaborazione con enti pubblici ed altre associazioni;

d) la promozione ed esercizio di attività atte al raggiungimento dei fini e degli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 – ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI

Ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs 117/2017 il numero degli associati è illimitato.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di ammissione dovrà contenere:

- i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale del candidato, con copia del documento d'identità e del codice fiscale;
- l'attestazione di iscrizione all'Azione Cattolica Italiana, rilasciata dall'ente competente;
- l'attestazione di regolarità nel pagamento della quota associativa annuale di iscrizione all'Azione Cattolica Italiana, rilasciata dall'ente competente;
- la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione, di accettare senza alcuna riserva lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni nonché le ulteriori deliberazioni degli organi associativi;
- la dichiarazione di impegno al versamento della quota annuale di iscrizione, nella misura stabilita tempo per tempo dall'organo amministrativo.

La richiesta verrà sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda. Il Consiglio di Amministrazione delibererà sulla richiesta di ammissione con espressa motivazione. L'esito della determinazione è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 (dieci) giorni con le relative motivazioni.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività dell'associato non sia in contrasto con le finalità dell'associazione.

La quota annuale di iscrizione viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio all'inizio dell'anno associativo.

Gli associati sono iscritti a cura del Consiglio di Amministrazione sui libri degli associati e hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione nonché di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

Hanno inoltre diritto di esaminare i libri dell'Associazione.

Ogni associato maggiore di età, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto di voto in assemblea. Gli associati hanno, altresì, diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente Statuto.

L'associato è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste nel presente Statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni assunte dagli organi associativi, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede dell'Associazione. In particolare, è obbligo dell'associato mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organi dell'Associazione nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

L'associato che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi potrà essere escluso ai sensi del successivo articolo 7.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- per recesso;
- per mancato rinnovo dell'adesione all'Azione Cattolica Italiana;
- per decesso;
- per morosità;
- per esclusione.

Lo stato di morosità viene comunicato al socio a mezzo di comunicazione scritta da inviare con mezzi idonei a provare l'avvenuto ricevimento contenente l'invito a regolarizzare la sua posizione entro 30 (trenta) giorni, con avvertimento che, in caso contrario, avviene l'automatica decadenza da associato.

Il provvedimento di esclusione è adottato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per comportamenti pregiudizievoli all'Associazione e, in genere, per gravi motivi.

Il provvedimento è comunicato all'associato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'esclusione ed i motivi della stessa.

L'associato escluso può ricorrere all'assemblea entro 30 (trenta) giorni dall'invio della raccomandata contenente la comunicazione dell'esclusione. L'Assemblea deciderà riguardo all'accettazione del ricorso o al suo rigetto. A questo scopo il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea degli associati;
- B. il Consiglio di Amministrazione;
- C. il Presidente, al quale è conferita la legale rappresentanza dell'associazione;
- D. l'Organismo di controllo, nominato se ricorrono i presupposti di cui all'art. 30 D.lgs. 117/2017;
- E. il Revisore legale dei conti, nominato se ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

Nelle votazioni per la nomina degli organi dell'associazione, ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze; l'elezione avviene per scrutinio segreto.

Terminate le votazioni si procede allo spoglio delle schede votate e risulterà eletto chi ha ricevuto più voti; a parità di voti ricevuti risulterà eletto chi è associato dell'Associazione da più anni; a parità di anzianità risulterà eletto chi è aderente all'Azione Cattolica da più anni; in caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di età. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati non morosi ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare solo da altro associato, mediante delega scritta; ciascun associato non può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno, entro il trenta aprile,

su convocazione del Consiglio di Amministrazione, nel giorno, all'ora e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione, il quale può prevedere anche un'assemblea di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati.

Gli avvisi di convocazione sono comunicati agli associati a mezzo di comunicazione scritta da inviare anche per posta elettronica o con altri mezzi idonei a provare l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea; l'avviso di convocazione deve inoltre essere affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le funzioni del segretario saranno espletate dal segretario del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da un componente del consiglio stesso all'uopo designato.

Ciascun associato presente avrà diritto ad un voto oltre a quello o quelli relativi alle deleghe avute. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno associativo;
- approva il rendiconto annuale consuntivo assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017;
- elegge e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli indicati dall'Associazione Diocesana di Azione Cattolica – Ente associato all'Associazione;
- elegge e revoca l'organo di Controllo e/o il Revisore dei conti, ove l'Associazione fosse tenuta alla loro nomina;
- delibera sulla responsabilità degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera i regolamenti interni e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio di Amministrazione riterrà di sottoporle;
- può deliberare in ordine all'esclusione dei soci, in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati; le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la modifica dello statuto nonché per decidere lo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati. Le modifiche statutarie sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti o rappresentati. La trasformazione, la fusione, la scis-

sione e lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Le delibere dell'Assemblea dei associati constano da verbale redatto su apposito registro e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Le adunanze degli organi associazione possono tenersi a mezzo audio o videoconferenza. Purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante in modo adeguato i fatti e gli atti che avvengono nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di visionare e trasmettere documenti.

Verificatisi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri: cinque vengono eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati tra i soci e quattro sono indicati dall'Associazione Diocesana di Azione Cattolica – Ente associato all'Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Possono essere eletti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

I membri indicati dall'Associazione Diocesana di Azione Cattolica sono:

- il Presidente dell'Associazione Diocesana di Azione Cattolica il quale assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- i tre rappresentanti delle articolazioni dell'Associazione Diocesana di Azione Cattolica (Settore Adulti, Settore Giovani e Azione Cattolica dei Ragazzi), scelti dal Consiglio Diocesano a seguito di votazione effettuata dai membri dello stesso.

I membri indicati dall'Associazione Diocesana di Azione Cattolica decadono alla scadenza del mandato, ma rimangono in carica fino a che l'Associazione Diocesana di Azione Cattolica che li ha nominati non comunichi all'"ASSOCIAZIONE CULTURALE DI AZIONE CATTOLICA NATALINO BERGESE - ENTE DEL TERZO SETTORE" i nuovi nominativi. Allo stesso modo alla scadenza del mandato i membri eletti dall'Assemblea ordinaria restano in carica fino alla elezione dei nuovi membri.

I membri indicati dall'Associazione Diocesana di Azione Cattolica possono essere revocati, oltre che dall'Assemblea dell'Associazione, con delibera del Consiglio Diocesano di Azione Cattolica che li ha nominati e la revoca ha effetto dalla ricezione della comunicazione da parte dell'"ASSOCIAZIONE CULTURALE DI AZIONE CATTOLICA NATALINO BERGESE - ENTE DEL TERZO SETTORE".

ARTICOLO 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'attuazione dell'attività programmata per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione con ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spetti all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- redigere i rendiconti annuali da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti del Consiglio opportunamente individuati;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere sulla stipula di atti e contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro oggetto che non sia espressamente demandato all'Assemblea degli associati.

In considerazione del particolare ambito di attività cui l'Associazione è vocata, così come definito all'articolo 4 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad operare in ogni esercizio in modo tale che gli immobili di proprietà sociale siano prioritariamente destinati alle attività educative e culturali in favore di minori, giovani ed adulti.

Esso può stipulare contratti di affitto o di locazione di beni mobili, immobili e porre in essere qualsiasi altra operazione economico finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per raggiungere i fini dell'Associazione. Per gli atti straordinaria amministrazione quali l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili occorrerà il parere dell'assemblea straordinaria degli associati adottato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che lo si ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione. Esso è inviato a mezzo di comunicazione scritta o per posta elettronica almeno dieci giorni dalla data di convocazione. Fa eccezione il caso di convocazione urgente che va comunque comunicato almeno quarantotto ore prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e deliberare, l'ora ed il luogo della riunione; il luogo può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità

di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di attribuire l'incarico di Segretario e Tesoriere ad una sola persona.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. L'assenza ingiustificata a tre riunioni, anche non consecutive è causa di decadenza dalla carica. È facoltà del consigliere dimettersi dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

Se viene a mancare meno della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea, i membri superstiti provvedono all'integrazione dell'organo mediante cooptazione, scegliendo l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. I membri così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea utile, che dovrà confermare la loro nomina o eleggere nuovi componenti. In tal caso i nuovi membri scadranno insieme a quelli rimasti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione decade quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea degli associati.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione risulti decaduto, deve essere convocata l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione del nuovo organo, il Consiglio di Amministrazione dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume anche la qualifica di Presidente dell'Associazione ed ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa nei confronti dei terzi sia in via giudiziale che extragiudiziale.

ARTICOLO 13 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione ed ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere svolge funzioni amministrative e cura la tenuta dei libri contabili. È responsabile della riscossione delle quote associative, predispone i bilanci preventivi e consuntivi che sottopone al Consiglio di Amministrazione.

È autorizzato ad eseguire pagamenti con firma congiunta del Presidente.

ARTICOLO 15 - IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Amministrazione, custodisce la documentazione non contabile, tiene e aggiorna il libro degli associati, esplica ogni adempimento connesso all'attività dell'Associazione, coadiuva il

Presidente ed il Vice-Presidente nell'esercizio dei loro compiti.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO INTERNO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico, è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti parametri:

- attivo superiore a € 110.000
- entrate superiori a € 220.000
- dipendenti medi superiori a cinque.

E' sempre obbligatoria la nomina quando siano stati costituiti patrimoni separati.

I componenti dell'organo di controllo debbono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile.

Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo i requisiti di professionalità debbono essere posseduti da almeno un componente.

L'obbligo di Revisione Legale dei conti scatta quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

La revisione legale è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati a specifici affari.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'obbligo di revisione legale può essere assolto da un sindaco iscritto nel Registro dei revisori legali oppure verrà nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione.

L'organo di controllo e il revisore vengono eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica tre anni e ad essa relazionano.

ARTICOLO 17 - VOLONTARI E VOLONTARIATO

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017 e s.m.i. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Gli associati e coloro che prestano attività di volontariato a qualsiasi titolo devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 18 - IL PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi in denaro o da altri beni mobili o immobili che per conferimenti acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano offerti o dati all'Associazione dagli associati o da terzi, sia privati cittadini che enti pubblici o privati religiosi, sia italiani che esteri e che abbiano espressa destinazione a patrimonio.

ARTICOLO 19 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione ed annuali;
- da sovvenzioni da chiunque ad essa accordate;
- da contributi, donazioni e lasciti testamentari che le pervengano in qualunque forma e per qualsiasi ragione;
- da proventi devoluti da terzi per finalità dell'Associazione;
- da eventuali proventi o contributi di terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- dalle rendite del patrimonio;
- dagli avanzi di gestione degli anni precedenti;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Tutte le entrate sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del d.lgs. 117/2017. Il rendiconto, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi della citata norma, deve essere presentato all'Assemblea degli associati entro il trenta aprile di ogni anno per la sua approvazione. A tale scadenza potrà essere prevista una deroga in casi di eccezionale necessità. Gli amministratori provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dal D.lgs. 117/2017.

Copia del rendiconto approvato deve essere tenuta a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

Il Bilancio dell'Associazione è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 D.Lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momen-

to dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dall'assemblea, che abbia sede nel territorio della Diocesi di Fossano all'interno dei confini che per essa sono stabiliti al momento della stesura del presente Statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia.

In originale firmato:

Michele ABRATE

Michele TESTA Notaio (impronta del sigillo)